

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4326 di Martedì 09 ottobre 2018

Interpello: chi può erogare formazione in modalità e-learning?

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sui soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e-learning. I soggetti formatori sono solo quelli individuati al punto 2 dell'allegato A dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

Roma, 9 Ott ? Non è sicuramente la prima volta che la **Commissione Interpelli**, la Commissione prevista dall'articolo 12, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, interviene sull'importante tema della **formazione alla sicurezza** nei luoghi di lavoro, un tema che, come sappiamo, è complicato anche dalla necessità di tener conto, oltre che di quanto indicato nel D.Lgs. 81/2008, anche dei tanti Accordi Stato-Regioni pubblicati in questi anni.

Ricordiamo brevemente alcuni dei più recenti **interpelli sul tema formazione/informazione**:

- Interpello n. 4/2018 del 14 giugno 2018, pubblicato il 22 giugno 2018 ? quesito relativo all'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei tirocini formativi;
- Interpello n. 2/2017 del 13 dicembre 2017 pubblicato il 16 gennaio 2018 - quesito sull'informazione dei lavoratori;
- Interpello n. 17/2016 con risposta del 25 ottobre 2016 - quesito relativo alla formazione del personale addetto all'attività di soccorso stradale con carri attrezzi;
- Interpello n. 19/2016 con risposta del 25 ottobre 2016 - quesito relativo alla informazione e formazione degli addetti al primo soccorso medico;
- Interpello n. 18/2016 con risposta del 25 ottobre 2016 - quesito in merito allo svolgimento dei corsi base (modulo A, B e C) per le figure professionali di RSPP e ASPP in modalità e-learning.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0330] ?#>

Il nuovo interpello in materia di formazione

In particolare alcune richieste alla Commissione Interpelli hanno affrontato le novità dell' Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 e, specialmente, l'interconnessione con i precedenti Accordi Stato-Regioni in materia di formazione.

È il caso del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) che ha chiesto un parere in merito "ai soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e-learning". **Alla luce dell'Accordo-Stato Regioni del 2016 e delle modifiche operate nei precedenti accordi, il datore di lavoro può erogare formazione ai lavoratori in e-learning?**

Per rispondere è stato pubblicato l'**Interpello n. 7/2018 del 21 settembre 2018** avente per **oggetto**: "*Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e-learning. Seduta della Commissione del 21 settembre 2018*".

E nell'interpello - al di là dell'interpretazioni logiche della normativa da parte della Commissione - abbiamo, in questo caso, anche un'ulteriore conferma di quanto era stato ad oggi indicato solo nelle premesse dell'Accordo Stato Regioni del 2016: **la sostituzione dell'allegato I all'Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori con l'allegato II del nuovo Accordo**, relativo alla formazione in modalità e-learning.

Le domande dell'interpellante

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nell'istanza di interpello, indica che *'l'art.37 del D.Lgs 81/08 e smi e il successivo accordo stato regioni del 21 dicembre 2011 (repertorio atti n. 221/CSR) indicano chiaramente che la formazione per i lavoratori costituisce un obbligo per il datore di lavoro che può essere esso stesso soggetto organizzatore dei corsi sia in modalità frontale sia in modalità E-learning secondo i criteri e le condizioni stabilite nell'Allegato I.*

Inoltre, continua il CNR, *'l' accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (repertorio atti, 128/CSR), relativo alla durata e ai contenuti minimi dei percorsi formativi per Rspg e Aspg ai sensi dell'art. 32 del DLgs 81/08 e smi, amplia le possibilità di formazione in modalità E-learning al modulo A, all'aggiornamento per Rspg e Aspg e alla formazione specifica per lavoratori delle aziende inserite nel rischio basso, secondo i criteri previsti nell'allegato II dello stesso accordo'*.

E tale Allegato II nel punto A relativo ai "**Requisiti e specifiche di carattere organizzativo**" recita: "*Il soggetto formatore del corso dovrà essere soggetto previsto dal punto 2 (Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) dell'allegato A.....*".

Ricordando poi che l'allegato II del 7 luglio 2016 **sostituisce l'allegato I del 21 dicembre 2011** *'la frase citata ? continua l'interpellante - sembra dover comprendere anche la formazione per i lavoratori contraddicendo il principio per cui quest'ultima può essere erogata direttamente dal datore di lavoro...».*

Viene, dunque, richiesto il parere di questa Commissione "in ordine all'**applicazione delle disposizioni dell'Allegato II** dell'Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio del 2016 *'esclusivamente ai soggetti formatori per Rspg e Aspg (ex art. 32 del D.Lgs 81/08), non estendendo tale obbligo anche ai datori di lavoro che organizzano corsi in modalità E ? learning per i propri lavoratori secondo le modalità e i criteri previsti dall'accordo...'*.

A titolo di promemoria ricordiamo quanto contenuto nel citato punto 2 dell'Allegato A dell'Accordo del 7 luglio 2016:

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
- b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;
- c) le Università;
- d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
- f) l'INAIL;
- g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
- h) l'amministrazione della Difesa;
- i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - Ministero della salute;
 - Ministero dello sviluppo economico;
 - Ministero dell'interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;
 - Foromez;
 - SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);
- l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
- m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
- n) gli ordini e i collegi professionali.

Ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere eventualmente individuati, in sede di Conferenza Stato-Regioni congiuntamente dalle amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008.

(...)

La risposta della Commissione Interpelli

La Commissione Interpelli premette che al riguardo "occorre considerare che l'Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nella parte titolata '*durata e*

contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione', in punto di premessa, ravvisa esplicitamente 'la necessità di procedere alla sostituzione dell'Allegato I all'Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con l'allegato II al presente Accordo, relativo alla formazione in modalità e-learning, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina'.

Sulla base di quanto stabilito nell' Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, la Commissione Interpelli ritiene, dunque, che **"i soggetti formatori siano solo quelli individuati al punto 2 dell'allegato A (individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano erogare la formazione in modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato II"**.

Allegato che, come abbiamo visto e in risposta a quanto richiesto dal CNR, non comprende i datori di lavoro.

Tiziano Menduto

Scarica la normativa di riferimento:

[Commissione per gli interpelli - Interpello n. 7/2018 del 21 settembre 2018, pubblicato il 01 ottobre 2018 con risposta al quesito del Consiglio Nazionale delle Ricerche ? Prot. n. 17946 ? oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e-learning. Seduta della Commissione del 21 settembre 2018.](#)

[Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it